

UOR: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Ufficio settore servizi di supporto agli eventi Estensore: Barbara Veronesi

LA RETTRICE

VISTO	il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 giugno 1998, con il quale è stata istituita l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con D.R. n.0010332/15 del 3 marzo 2015;
VISTO	il Regolamento degli Studenti approvato con D.R. n. 055734/19 del 15/07/2019 che prevede la pubblicità degli esami di Laurea o Diploma;
VISTO	il Regolamento accesso fotografi in occasione del conseguimento titoli emanato con D.R. n. 8728 del 05.04.2012;
VISTO	il parere favorevole della Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Patrimonio espresso nella seduta del 16 giugno 2021;
VISTA	la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 giugno 2021 ha approvato il nuovo "Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in occasione del conseguimento dei titoli universitari".
VISTO	che il Dirigente proponente attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento

DECRETA

L'emanazione del seguente

"Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in occasione del conseguimento dei titoli universitari".

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'accreditamento e le modalità di accesso dei fotografi all'interno degli edifici universitari in occasione del conseguimento dei titoli universitari.



2. Destinatari del regolamento sono i fotografi accreditati dall'Ateneo secondo procedura le cui modalità sono indicate nell'art. 3 del presente regolamento ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi per le sole disposizioni contenute nell'art. 5 del regolamento.

Art. 2 - Requisiti di accreditamento

Possono partecipare alla procedura di accreditamento i fotografi liberi professionisti e le imprese anche artigiane che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica.

Ai fini del riconoscimento dell'accreditamento è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale. In particolare, il soggetto interessato:

- deve aver assolto all'obbligo di comunicazione all'autorità di P. S. ai sensi dell'articolo 164 lett. f) del D. Lgs 112 del 31.03.1998 attività fotografica; se trattasi di soggetto libero professionista:
- non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 80, co. 1, 2, e 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. se trattasi di Società che presenta la domanda per conto di uno o più soggetti alle proprie dipendenze:
- la Società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 80, co. 1, 2, 4 e 5 lett. a), b), c), f) del D. Lgs. n. 50/2016;
- il dipendente della Società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all'art. 80, co. 1,2, e 5 lettera c) del D. Lgs. 50/2016.

Il possesso di tutti i suddetti requisiti deve essere comprovato accludendo alla domanda di accreditamento la documentazione indicata al successivo art. 5.

Art. 3 - Procedura di accreditamento

- 1. L'Università si impegna ad emanare, ogni tre anni, un avviso di accreditamento per lo svolgimento dei servizi fotografici con apposito atto del Rettore. L'avviso è emanato almeno 90 giorni antecedenti lo scadere del triennio.
- 2. I fotografi interessati potranno presentare domanda di accreditamento secondo le modalità indicate nello specifico avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo contenente tutte le informazioni relative ai requisiti necessari.
- 3. Gli uffici competenti dispongono l'accreditamento del fotografo ovvero il diniego motivato in presenza o in assenza dei requisiti di cui al precedente art. 2. Non verranno accolte domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti.
- 4. Prima dell'accesso ai locali nei quali si svolgono le prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari per l'esecuzione del servizio e all'uscita dagli stessi, il professionista è obbligato a presentarsi presso la competente struttura della sede universitaria interessata (la portineria dell'edificio) per la firma e compilazione dell'apposito registro e il contestuale ritiro o la restituzione del tesserino di riconoscimento.



- 5. Il fotografo accreditato dovrà indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari, in modo da assicurare visibilità della propria autorizzazione. La restituzione del tesserino dovrà obbligatoriamente avvenire al termine dello svolgimento del servizio.
- 6. L'eventuale inosservanza delle predette prescrizioni e la mancata esposizione in evidenza del tesserino di riconoscimento può comportare la sospensione temporanea o definitiva dell'accreditamento, come disciplinato dall'art. 10.
- 7. I fotografi non inseriti nell'elenco di quelli accreditati non potranno operare in alcun modo per lo svolgimento del servizio di cui al presente regolamento.
- 8. I fotografi accreditati possono accedere ai locali universitari, per lo svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, presso le sedi ove i Dipartimenti svolgono le prove finali per il conseguimento dei titoli di studi.
- 9. Le modalità e le tempistiche relative alle prove finali sono indicate sui siti dei Dipartimenti e/o sul sito internet di ateneo. Sarà onere dei fotografi accreditati ottenere informazioni (data, ora e luogo di svolgimento; elenco laureandi, ecc.) relative alle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e ad eventuali variazioni delle medesime.

Art. 4 - Validità dell'accreditamento

- 1. I soggetti accreditati possono accedere ai locali universitari per lo svolgimento dei servizi fotografici secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi di ordine pubblico.
- 2. L'accreditamento a validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito d'Ateneo dell'elenco dei fotografi accreditati, comprensivo dei recapiti e del listino prezzi fornito. Durante il periodo di accreditamento i soggetti accreditati debbono comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali variazioni ai dati forniti.
- 3. Con provvedimento motivato l'amministrazione può procedere in qualsiasi momento sia all'annullamento della procedura di accreditamento sia all'interruzione definitiva dell'efficacia giuridica della medesima con effetto immediato.
- 4. I fotografi accreditati sono obbligati ad accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto nel presente Regolamento.

Art. 5 - Accreditamento allo svolgimento del servizio

La procedura di accreditamento prevede che, entro il termine indicato dall'Amministrazione con apposito bando, i fotografi interessati presentino domanda, indirizzata al Magnifico Rettore, utilizzando i moduli allegati al presente Regolamento ("Allegato A" Domanda accreditamento Libero professionista e "Allegato B" Domanda accreditamento per le Società). La domanda potrà essere presentata sia dal soggetto che esercita l'attività fotografica in qualità di libero professionista sia da società per conto di uno o più soggetti propri dipendenti. Al fine di comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, alla domanda di accreditamento devono, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso in cui l'interessato sia libero professionista, certificato di attribuzione del numero Partita IVA;



- b) nel caso in cui l'interessato sia dipendente di un'Impresa, la dichiarazione del legale rappresentante della Società di appartenenza attestante che l'interessato esercita l'attività di fotografo per conto della stessa ed il certificato originale dell'iscrizione dell'Impresa alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- c) il certificato generale del casellario giudiziale del fotografo libero professionista o, nel caso di Società, del dipendente interessato oltreché del socio se si tratta di Società in nome collettivo, dei soci accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di Società;
- d) documento attestante l'avvenuta comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza dell'esercizio dell'attività fotografica ai sensi dell'art. 164 lettera f), D. Lgs. n.112 del 31.03.1998.

Art. 6 - Fotografi personalmente invitati dai laureandi

- 1. L'accreditamento allo svolgimento del servizio in oggetto lascia comunque in ogni caso impregiudicato il diritto degli studenti di portare al proprio seguito e sotto la propria responsabilità altro fotografo professionista di fiducia al fine di eseguire il servizio fotografico in occasione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio universitario.
- 2. I fotografi invitati personalmente dallo studente devono tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel male massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati.
- 3. I fotografi personalmente invitati possono accedere ai locali universitari a condizione che, prima dello svolgimento del servizio, si presentino obbligatoriamente presso la portineria ove l'attività deve essere svolta per l'identificazione personale, la firma e compilazione dell'apposito registro, la consegna del modulo di autorizzazione "per il fotografo invitato" (vedi allegato C) firmato dal laureando e per il ritiro dell'apposito tesserino di autorizzazione all'accesso. Il tesserino dovrà essere tenuto ben visibile durante il periodo di permanenza nei locali universitari e restituito al termine del servizio.
- 4. I fotografi personalmente invitati dagli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 - Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento

- 1. I fotografi sono obbligati ad eseguire il servizio nel rispetto dei principi di ordine pubblico, senza turbare e nuocere al regolare svolgimento delle sedute di laurea e attendendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Presidente della Commissione di laurea e/o dal Responsabile di Sala e/o da altro personale qualificato dell'Ateneo , nonché nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dell'immagine, della privacy (D. Lgs 196 del 2003 Codice Privacy e Reg. UE 679 del 2016 GDPR -)e della tutela del diritto d'autore (L. 633 del 1941 e successive modifiche).
- 2. Le prove per il conseguimento dei titoli universitari si svolgono di norma secondo quanto indicato all'Art. 17 comma 4 del Regolamento Studenti.



- 3. Nell'esercizio della propria attività i fotografi accreditati e i fotografi personalmente invitati dai laureandi si impegnano a:
- a) esporre sempre in modo visibile il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere sempre visibile all'utenza e al personale universitario;
- b) mantenere il massimo rispetto per l'istituzione, il luogo e l'evento;
- c) uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dell'Ateneo;
- d) attenersi alle indicazioni impartite dal Presidente della commissione e/o del Responsabile di Sala e/o del personale qualificato;
- e) effettuare fotografie solo su esplicita richiesta dei laureandi e nei limiti in cui ciò sia consentito dal Presidente della commissione e/o dal Responsabile di Sala e/o dal personale qualificato;
- f) fotografare i laureandi solo dietro esplicito consenso degli interessati.
- 4. È fatto espresso ed assoluto divieto ai professionisti accreditati allo svolgimento del servizio di affidare a cottimo o cedere sotto qualsiasi forma, anche parziale a terzi lo svolgimento del servizio di cui al presente regolamento. L'eventuale inosservanza delle predette prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o definitiva dell'accreditamento, come disciplinato dall'art. 10.
- 5. I fotografi accreditati devono uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all'interno dell'Ateneo.

Art. 8 - Responsabilità del fotografo

- 1. L'Ateneo è estraneo a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi e ad ogni eventuale controversia che dovesse tra loro sorgere in merito all'adempimento del servizio ed al pagamento del corrispettivo.
- 2. Resta ferma la responsabilità personale del fotografo per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento nonché per qualsiasi danno provocato a persone e/o cose che si trovano nei locali dell'Ateneo.

Art. 9 - Vigilanza sul servizio

Qualora dovessero riscontrarsi comportamenti che possono recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute della di laurea e/o all'ordine pubblico, il Presidente della Commissione e/o il Responsabile di Sala e/o il personale qualificato possono vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni, anche avvalendosi del personale addetto alla sorveglianza.

Art. 10 - Sospensione e cancellazione

- 1. In ogni momento l'Università si riserva la facoltà di compiere verifiche sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte dei professionisti accreditati.
- 2. L'efficacia dell'accreditamento può essere temporaneamente sospesa con provvedimento dell'Amministrazione a cura del Responsabile del procedimento, da comunicare formalmente, nel caso in cui il fotografo dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali senza che alla medesima possono essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.



- 3. La sospensione avrà durata per tutta la sessione di laurea in cui si è verificato l'evento.
- 4. La cancellazione dall'elenco dei fotografi accreditati è disposta immediatamente con provvedimento motivato, al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
- a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti, atti o comportamenti, tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'ateneo, di particolare gravità;
- b) il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento, di cui all'articolo due del presente regolamento;
- c) il fotografo incorra, nel corso della durata dell'accreditamento, in tre provvedimenti di sospensione.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il fotografo, contestualmente alla domanda di accreditamento, autorizza l'Ateneo al trattamento, diffusione e comunicazione anche tramite la pubblicazione sul sito Internet di ateneo dei propri dati personali secondo la normativa vigente.

Art. 12 - Rinvio alla disciplina comune

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla normativa vigente.

Art. 13 - Validità e pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo on line di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.

Art. 14 - Abrogazione, norme transitorie e finali

- 1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il previgente Regolamento per l'accesso dei fotografi ai locali dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca in occasione del conseguimento dei titoli universitari.
- 2. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti accreditamenti fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 3.
- 3. I fotografi accreditati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a presentare nuova domanda in base alle disposizioni del presente Regolamento e sono autorizzati a svolgere i servizi fotografici fino alla pubblicazione dell'elenco formato ai sensi del presente Regolamento.

NOTE

Il Regolamento Studenti (art. 17 comma 4 stabilisce che le prove finali dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico si svolgano sull'arco di almeno quattro appelli, distribuiti nell'anno accademico, entro il 31 marzo, fatti salvi i corsi di studio afferenti al Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
[f.to digitalmente ex. art. 24 D.lgs. 82/05]